

Tari delle imprese con sconti proporzionali

P.Mir.

Il decreto sul federalismo modifica anche la disciplina Tari per rendere più intellegibile e unitario il quadro.

Cambiano le norme della legge 147/2013 che ancora facevano riferimento ai rifiuti assimilati, categoria tramontata con l'abrogazione, nel Dlgs 116/2020, della possibilità per i Comuni di deliberare l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oggi di fatto confluiti nell'allegato L-quater al Dlgs 152/2006.

L'articolo 238 del Dlgs 156/2006, che disciplina la Tia 2, è finalmente sostituito con la previsione che per la tariffa corrispettiva «si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668» della legge 147/2013. Il comma 668 autorizza il passaggio alla tariffa corrispettiva in caso di misurazione puntuale dei rifiuti, mentre il comma 639 istituisce la Tari, «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore». Non è chiara la ragione del riferimento al comma 639, che può generare incertezza sulle disposizioni Tari applicabili alla tariffa corrispettiva, a partire dalla designazione dell'organo competente all'approvazione delle tariffe.

La possibilità, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al riciclo o al recupero, di uscire dal servizio pubblico, per un periodo non inferiore a due anni, prima prevista dal comma 10 dell'articolo 238, è ora collocata nel nuovo comma 649-bis della legge 147/2013. La norma prevedeva per tali utenze l'esclusione dalla componente tariffaria «rapportata» alla quantità dei rifiuti conferiti. Ciò in passato ha generato il dubbio se in caso di conferimento autonomo di una parte, e non di tutti, i rifiuti urbani, spettasse una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa e non la sua totale esclusione. Nel documento approvato in Conferenza Unificata il 28 luglio, il termine «rapportata» è stato sostituito con «proporzionata», chiarendo così la spettanza di una riduzione proporzionale ai rifiuti urbani non conferiti.

I commi 654 e 658 della legge 147/2013 sono modificati per recepire disposizioni del Dlgs 152/2006, in particolare quelle sui costi accessori per la gestione dei rifiuti urbani, come lo spazzamento delle strade (articolo 238, comma 3 del Tua) e sulle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico (articolo 208, comma 19-bis del Tua). È infine modificato il termine di presentazione della dichiarazione Tari, dal 30 giugno dell'anno successivo a 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, in linea con quanto già previsto da Arera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA